



COMUNE DI SCIGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 11/3/2016

Oggetto: Istituzione della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Approvazione schema di convenzione e regolamento per il funzionamento.

Adunanza straordinaria – seduta pubblica.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di marzo alle ore 18,20 – convocato dal Sindaco – si è riunito, nella sala comunale dell'ex scuola elementare della Frazione Diano, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) PANE Raffaele	SINDACO	X	
2) MALETTA Daniele	CONSIGLIERE	X	
3) MACCARRONE Piero	“	X	
4) PINGITORE Giovanni	“	X	
5) ARCURI Giovanna Maria Grazia	“	X	
6) GAROFALO Claudia	“	X	
7) ESPOSITO Tommaso	“	X	
8) GRANDE Raffaele	“		X
9) GRANDE Silvano	“	X	
10) PICCOLO Ottorino	“		X
11) MASTROIANNI Andrea	“	X	
=====	=====	9	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale **Dr. PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **PANE Raffaele**, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Istituzione della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Approvazione schema di convenzione e regolamento per il funzionamento.

Il Sindaco relaziona in merito all'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento";
- con delibera G. C. N° 1 del 12/1/2015 il Comune di Scigliano aveva aderito all'accordo consortile ASMEL per lo svolgimento delle attività connesse alla Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che:

- dopo alterne vicende giudiziarie il TAR del Lazio con la Sentenza 2339 del 22 febbraio 2016, si è pronunciato in merito al ricorso presentato da Asmel Società Consortile, quale Centrale di Committenza degli Enti Locali ad essa aderenti, per l'annullamento della deliberazione N° 32 del 30/4/2015 del Consiglio dell'ANAC;
- il Collegio ha ritenuto che il sistema Asmel, non appare conforme al modello legale della "centrale di committenza" come emergente dal combinato disposto dall'art. 3, commi 25 e 34, e dall'art. 33, commi 1, 2 e 3-bis, D. Lgs. n. 163 del 2006;
- i giudici laziali hanno sottolineato che "la ASMEL Società consortile a r.l. appare eccentrica e non riconducibile ad alcuno dei modelli ammessi dal suddetto art. 33, comma 3-bis, ai fini della configurabilità di uno dei "soggetti aggregatori" ammessi dalla legge, stante la presenza nella compagine consortile della associazione non riconosciuta ASMEL che è una associazione di diritto privato (e che tale resta anche se gli associati sono dei Comuni), aderendo alla quale gli Enti locali interessati partecipano alla ASMEL - centrale di committenza";

Preso atto che con delibera G. C. N° 16 del 27/2/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in fase di elaborazione e pubblicazione, è stata revocata la delibera G. C. N° 1 del 12/1/2015 ad oggetto: "Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto

delle pubbliche amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, N° 163 e s.m.i.”;

Vista l'adesione dei Comuni di Panettieri, Colosimi, Bianchi, Scigliano e Pedivigliano per la costituzione della centrale di committenza in forma convenzionata, demandando al Comune di Bianchi la competenza di Comune capofila;

Visti lo schema di convenzione, composto da N° 17 articoli, ed il regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da N° 17 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, procedere all'approvazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N° 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico;

Con voti espressi per alzata di mano, N° 7 favorevoli e N° 2 astenuti: Grande Silvano e Mastroianni Andrea;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di istituire una Centrale di Committenza in forma convenzionata tra i Comuni di Panettieri, Scigliano, Colosimi, Pedivigliano e Bianchi per la costituzione della centrale di committenza in forma convenzionata, demandando al Comune di Bianchi la competenza di Comune capofila, ai sensi dell'art 33 del D. Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. che opera secondo il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”* e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.
- 3) Di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da N° 17 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da N° 17 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante, alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, alla convenzione testè approvata che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi della presente deliberazione e di quelli statali e regionali di riferimento.
- 5) Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, N° 7 favorevoli e N° 2 astenuti: Grande Silvano e Mastroianni Andrea, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to: (Ing. Pane Raffaele)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: Il Sindaco (Ing. Pane Raffaele)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **16/3/2016** al **31/3/2016**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 16/3/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **16/3/2016** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Scigliano, 16/3/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)